

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 41**

Riunione del 10 aprile 2013

41.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **LA TERRA DEL VOLLEY ssdl in persona del Presidente p.t.;**
- **DELENDATI FRANCO nella qualità di Presidente p.t. de LA TERRA DEL VOLLEY ssdl**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Andrea Ordine	- Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 4 febbraio 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **LA TERRA DEL VOLLEY ssdl in persona del Presidente p.t.;**
- **DELENDATI FRANCO nella qualità di Presidente p.t. de LA TERRA DEL VOLLEY ssdl**

per il mancato pagamento alla scadenza del 31 dicembre 2012 a saldo di quanto dovuto per la stagione 2011/2012 relativo alle atlete:

- Chiara Lapi per € 3.600,000;
- Eva Chantava per € 5.400,00.

Nella riunione del 10 aprile 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 1 punti nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per 1 mesi del legale rappresentante p.t..
- per gli incolpati nessuno è comparso.

Con comunicazione inviata via email in data 8 marzo 2013 il Sig. Franco Delendati informava questa Commissione che *"come da comunicazione trasmessa in Federazione datata 5 febbraio 2013 lo scrivente non riveste più alcuna qualifica in seno alla società"* e che essendosi *"dimesso da Presidente e da Consigliere non ho alcuna legittimazione sia attiva ne passiva"*.

Ciò premesso, gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto alle atlete.

Osserva la Commissione

Preliminarmente appare opportuno precisare che la convocazione del sodalizio, poichè effettuata in persona del legale rappresentante p.t., deve intendersi perfezionata nel momento in cui è giunta a destinazione.

Per quanto concerne invece la convocazione al tesserato Franco Delendati in qualità di Presidente p.t., non può non rilevarsi che all'epoca dei fatti (31 dicembre 2012) costui rivestiva ancora la carica di Presidente del sodalizio.

Venendo quindi al merito della vicenda deve evidenziarsi che l'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 1 recita testualmente :

“1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2011/12 dei tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione.

2. [omissim]

3. I tesserati della rosa della prima squadra 2011/12 dovranno comunicare entro e non oltre il 15 gennaio 2013 eventuali somme ancora vantate al 31 dicembre 2012, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società. In caso di comunicazione da parte dei tesserati la Commissione potrà:

- richiedere alla Società di dover dimostrare il pagamento del 100% dell'importo dovuto al tesserato per la stagione 2011/12 mediante il deposito dell'accordo tra società e il tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2011/12 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento,

- inviare ai sensi dell'art. 7 comma 1 un Ispettore presso la sede del Sodalizio al fine di verificare l'avvenuto pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2011/12.

In caso di mancato pagamento od in caso di una situazione di incertezza la Società sarà deferita alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art. 5 del presente regolamento”.

Il tenore letterale dell'art. 4 del regolamento, inoltre, non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini ivi contemplati.

Nella fattispecie in esame non risulta che il sodalizio abbia sottoscritto accordi dinanzi la Camera di Conciliazione mentre le denunce delle atlete sono pervenute alla Lega entro la data del 15 gennaio 2013.

Ciò posto, il mancato pagamento entro la data del 31 dicembre 2012 dei compensi pattuiti in relazione alla stagione sportiva 2012/2012 integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 1 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. a)

Senonché, il numero di ratei arretrati (3) ed il numero delle atlete coinvolte (2) inducono la Commissione a contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

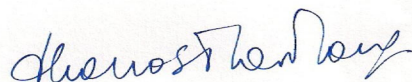
Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2011/2012 che non hanno formato oggetto di verbali di conciliazione, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della corrente stagione sportiva 2012/2013.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica alla società Terra del Volley ssdl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica di *regular season* 2012/2013 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega del tesserato Franco Delendati per mesi 1 (uno).

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone



Roma, 15 aprile 2013